

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3180 del 21/06/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI, CIASCUNO DI TIPO BIFACCIALE DELLA SUPERFICIE MASSIMA DI MQ 3 E SU UN UNICO PALO DI SOSTEGNO, INSTALLATI SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA E LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA RAVEGNANA, NEL TRATTO COMPRESO FRA LA CONFLUENZA CON IL FIUME MONTONE E L'ABITATO DI LONGANA, NEL COMUNE DI RAVENNA, GIÀ ASSENTITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. 12669/2010 COME MODIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16048/2012, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA09T0031/16RN01 - LE IDEE S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3296 del 21/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI, CIASCUNO DI TIPO BIFACCIALE DELLA SUPERFICIE MASSIMA DI MQ 3 E SU UN UNICO PALO DI SOSTEGNO, INSTALLATI SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO-ROMAGNOLA E LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA RAVEGNANA, NEL TRATTO COMPRESO FRA LA CONFLUENZA CON IL FIUME MONTONE E L'ABITATO DI LONGANA, NEL COMUNE DI RAVENNA, GIÀ ASSENTITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12669/2010 COME MODIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16048/2012, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RA09T0031/16RN01 - LE IDEE S.R.L..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare gli articoli 14 e 16, in attuazione dei quali le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- che con istanza congiunta datata 21/07/2016 e registrata il 02/08/2016 al n. PGRA.2016.9397 di protocollo, a seguito dell'intercorso contratto di affitto di ramo d'azienda mediante scrittura privata autenticata repertorio 70 del 28 novembre 2013, la B.B.C. & C., attualmente S.R.L., con sede a Ferrara, C.F. 01191980380, nella persona del presidente e legale rappresentante Davide Castagnoli, ha acconsentito al cambio di titolarità della concessione RA09T0031 assentita con atto dirigenziale n. 12669 del 09.09.2010, modificata con atto dirigenziale n. 16048 del 19.12.2012 (RA09T0031/12VR01), e avente scadenza al 31.12.2016, per il mantenimento di n. 3 cartelli pubblicitari bifacciali della superficie massima di mq 3 ciascuno su un unico palo di sostegno installati sull'area demaniale di pertinenza del fiume Ronco, lungo la strada S.S. 67 Tosco-Romagnola e lungo la Strada Comunale Via Ravegnana, nel tratto compreso fra la confluenza con il fiume Montone e l'abitato di Longana, nel comune di Ravenna, richiesta dalla Società LE IDEE S.R.L., con sede a Ferrara (FE), C.F. 01910150380, procedimento amministrativo RA09T0031/16RN01;
- delle precisazioni in merito ai passaggi storici societari sottoscritte da entrambe le Società, datate 08.09.2016 e registrate a protocollo Arpae PGRA.2016.11620 del 19.09.2016;
- che la B.B.C. & C., a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione RA09T0031, aveva presentato a suo tempo una fideiussione stipulata con "Aurora Assicurazioni" in data 07.10.2010 per un importo pari a € 920,00 (corrispondente all'importo di una annualità di canone stabilito nell'atto 12669/2010);
- che con richiesta del 18.05.2017, inserita nella documentazione presentata a questa Struttura in data 23.05.2017 e protocollata a PGRA.2017.7119 del 23.05.2017, la B.B.C. & C. ha chiesto lo "svincolo del deposito cauzionale" al fine di poter inviare disdetta della fideiussione assicurativa di cui sopra;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e

uso del territorio”;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015”;

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi della L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica, sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 327 del 02.11.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 19.10.2016 - PGRA/2016/13034, con nota PC/2017/8604 del 23/02/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/2587 del 24/02/2017, ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2485 del 12.12.2016;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto di quanto contenuto nel suddetto nullaosta idraulico, richiamato nel disciplinare al comma 1 dell'art. 4, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che l’art. 20, comma 3, lettera i), punto 5), della L.R. 7/2004, relativo ai canoni di concessione, stabilisce per l'occupazione

con cartelli pubblicitari bifacciali fino a 3 metri quadrati una quota fissa di € 230,00;

- che la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;

DATO CONTO che, in applicazione del predetto criterio e a seguito della rivalutazione dell'importo del canone sulla base degli indici dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, il canone annuo dovuto è definito in € 690,69, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti come riportato all'art. 3 del disciplinare;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 26.07.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- con nota registrata a PGRA.2017.7119 del 23.05.2017 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione, ha segnato la presa visione del nullaosta idraulico ed inoltre:
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 691,38 eseguito in data 10.05.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 690,69, eseguito in data 10.05.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio RA09T0031/16RN01;
 - sono stati regolarmente effettuati i pagamenti dei canoni relativi alla concessione RA09T0031, come variata nel procedimento RA09T0031/12VR01 e scaduta il 31.12.2016;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare a LE IDEE S.R.L. la concessione demaniale RA09T0031/16RN01, già assentita con determinazione dirigenziale n. 12669 del 09.09.2010 poi modificata con determinazione dirigenziale n. 16048 del 19.12.2012, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a LE IDEE S.R.L., con sede a Ferrara (FE), C.F. 01910150380, la concessione demaniale per il mantenimento di n. 3 cartelli pubblicitari bifacciali della superficie massima di mq 3 ciascuno su un unico palo di sostegno posizionato sull'area demaniale di pertinenza del fiume Ronco, lungo la strada S.S. 67 Tosco-Romagnola e lungo la Strada Comunale Via Ravegnana, nel tratto compreso fra la confluenza con il fiume Montone e l'abitato di Longana, nel comune di Ravenna, già assentita con determinazione dirigenziale n. 12669 del 09.09.2010 come modificata con determinazione dirigenziale n. 16048 del 19.12.2012, procedimento amministrativo RA09T0031/16RN01;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione dirigenziale n. 2485 del 12.12.2016;
3. di trasmettere al destinatario copia conforme del presente provvedimento, dando atto che l'originale, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
4. di trasmettere inoltre al destinatario copia del nullaosta idraulico ossia della nota PC/2016/21591 del 26/08/2016 di cui al punto 2.;
5. di trasmettere il presente provvedimento altresì alla B.B.C. & C. srl, con sede a Ferrara, C.F. 0119198038 comunicando che il deposito cauzionale, a suo tempo costituito mediante fideiussione assicurativa a garanzia degli obblighi relativi alla concessione RA09T0031, potrà essere svincolato;
6. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA09T0031/16RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di LE IDEE S.r.l., C.F. 01910150380 con sede in Ferrara, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento di n. 3 cartelli pubblicitari sull'area demaniale di pertinenza del Fiume Ronco, lungo la strada S.S.67 Tosco-Romagnola e lungo la Strada Comunale via Ravegnana, nel tratto compreso fra la confluenza con il fiume Montone e l'abitato di Longana, nel comune di Ravenna, già ammessi con la concessione n. 12669 del 9.11.2010, modificata con determinazione n. 16048 del 19.12.2012. I cartelli, di tipo bifacciale, su un unico palo, sono installati nei seguenti punti:
 - a 400 metri circa a monte di ponte Assi (lato campagna);
 - a 550 metri circa a monte di ponte Assi (lato campagna);
 - al Km 212+300 della SS67 (lato campagna).
2. L'occupazione sarà esercitata subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2017 con durata sino al 31.12.2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 690,69 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" n. 2485 del 12.12.2016 rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13.
2. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'installazione.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e 134 comma 3 D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché dell'art. 49 D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
4. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e di circolazione stradale.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
11. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.